

## REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

### ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata dalle seguenti disposizioni normative:
  - Articolo 43, rubricato “*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*”, commi 3 e 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
  - Articolo 119, rubricato “*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*”, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
  - Articolo 22 c. 3 bis del D.L. 50/2017, rubricato “*Disposizioni sul personale e sulla cultura*”, così come modificato dalla legge di conversione 96/2017
  - CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 comparto Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 56 bis rubricato “*Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione*” e l'art. 56 ter rubricato “*Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato*”
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti, nel tempo, in materia.

### ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Locale del Comune di Cosenza su richiesta di terzi, soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017 nonché dell'art. 56-ter del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 e a tutte le altre norme applicabili.

### ART. 3 - PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. I servizi in materia di sicurezza e polizia stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non esistono i requisiti di necessità e urgenza e non sussiste pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta dei privati nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe indicate nell'apposita tabella "allegato "D". Le tariffe sono automaticamente aggiornate alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale.
2. Le prestazioni a pagamento da erogare sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati sono, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo:
  - servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive anche dilettantistiche o amatoriali, folkloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti;
  - servizi connessi a manifestazioni commerciali;
  - servizi di scorta e di sicurezza per trasporti eccezionali;
  - servizi di viabilità per lavori stradali;
  - manifestazioni private in generale, anche se in regime di patrocinio concesso dalla Città di Cosenza.

#### ART. 4 - PRESTAZIONI ESCLUSE

1. Restano escluse dal pagamento le prestazioni che:
  - rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definiti dall'art. 2 del CCNL 19.09.2001 Comparto regioni — Autonomie Locali;
  - rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al DM 31/1/1983;
  - riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
  - dirette a rinforzare altri comandi conformemente alla disciplina della Legge 65/86 e quelle svolte nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti
  - rese per manifestazioni organizzate o finanziate dall'amministrazione comunale;
  - di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
2. Sono in ogni caso escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell'Amministrazione Comunale. Sono inoltre escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività e statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali;
3. Ulteriori casi di esclusione da contribuzioni onerose, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 della presente disciplina, possono essere espressamente previsti con atto deliberativo di Giunta Comunale.

#### ART. 5 - PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA - ONERI FINANZIARI

1. Le domande per ottenere i servizi della polizia locale indicate in precedenza, da inoltrare all'Amministrazione Comunale nella forma dell'apposito modello allegato "D", devono essere presentate almeno venti (20) giorni prima dell'evento per il quale si richiede la prestazione e saranno istruite dal Comando della Polizia Locale, che valuterà l'ammissibilità della richiesta, i servizi necessari per assicurarne l'adeguato svolgimento, nonché la disponibilità degli operatori per effettuare servizi, sempre su base volontaria e, solo in caso di fattibilità, ne quantificherà i costi relative, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato "B".
2. Il Comando di Polizia Locale entro quindici giorni dal ricevimento della domanda comunicherà al richiedente l'esito dell'istruttoria e l'ammontare dell'importo dovuto.  
Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente tramite bonifico sul C.C. dedicato, indicando obbligatoriamente nella causale di versamento "*prestazioni a pagamento della polizia municipale*". La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa dall'interessato al Comando della Polizia Locale entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione e l'esecuzione del servizio sarà subordinata alla verifica dell'effettivo versamento da parte del richiedente della somma indicate.
3. A prestazione eseguita, il Comandante o suo delegato, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate e del personale impiegato, provvederà alla quantificazione della somma dovuta al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza tra l'importo depositato e la somma effettiva da versare.  
L'eventuale integrazione dell'importo dovrà essere effettuata dagli interessati entro sette giorni dalla comunicazione da parte del Comando di P.M. Il Comando di P.M. provvede altresì alla trasmissione all'Ufficio Personale del prospetto indicante le ore autorizzate ed effettuate dal personale a favore di terzi.

#### ART. 6 - DIVIETI

1. E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento. Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

#### ART. 7 - DESTINAZIONE PROVENTI

1. Le somme introitate, limitatamente a quelle destinate a remunerare le prestazioni del personale impiegato, sono finalizzate a incrementare le risorse concernenti il salario accessorio, così come disciplinato dalle vigenti norme, ivi compresa la contrattazione collettiva nazionale e decentrata e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi di cui al presente regolamento.
2. L'incentivo complessivo riconosciuto al lavoratore per la prestazione resa non può eccedere la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro dallo stesso impiegate nel servizio conto terzi.

#### ART. 8 - CRITERI DI IMPIEGO DEL PERSONALE

1. L'impiego del personale è disposto secondo i seguenti criteri generali:
  - a) adesione preventiva da parte del personale per i servizi a pagamento, in straordinario;
  - b) pari possibilità, per tutti gli aderenti, di svolgere i servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale e incamerando equamente le quote derivanti da tale forma di produttività;
  - c) rispetto della dignità professionale e della tutela psicofisica del personale impiegato.

#### ART. 9 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare l'erogazione della prestazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei contenuti delle comunicazioni o degli eventi, un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
  - d) il terzo risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
  - e) il carico di lavoro richiesto dalla prestazione sia incompatibile con le esigenze organizzative cogenti dell'Ente ovvero non si disponga di sufficiente personale per l'erogazione della prestazione;
  - f) i tempi di predisposizione di quanto necessario per l'erogazione della prestazione non siano congrui rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può interrompere l'erogazione della prestazione qualora si verifichi una delle circostanze di cui al precedente punto e/o in caso di inadempimenti nei pagamenti relativi alla convenzione in corso, fatto salvo il diritto di attivare le opportune procedure per il recupero del credito.

#### ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

#### ART. 11 - VIOLAZIONE DI NORME E CONTESTAZIONI

1. Per inosservanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla L.689/81 e ss.mm.ii.
2. Il Foro competente per contestazioni, in sede civilistica, è il Tribunale di Cosenza.